



COMUNE DI ELMAS  
CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: poliziamunicipale@comune.elmas.ca.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N. 18 DEL 5/03/2014

SISTEMAZIONE CORDOLO SEPARATORE DI CORSIA  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

**RAVVISATA** la necessità di evitare il ripetersi di comportamenti di pregiudizio per la sicurezza stradale, da parte di conducenti di veicoli circolanti nell'area dell'intersezione stradale tra le vie San Giorgio, via Del Pino Solitario e le corsie adiacenti la SS 130 – Km 5 + 900 (impianto semaforico), con l'accadimento di numerosi incidenti stradali con danni alle cose e alle persone;

**CONSIDERATA** l'esigenza di disciplinare al meglio detta intersezione stradale, già regolata da impianto semaforico;

**PREMESSO** che sulla base di una specifica indagine dell'Ufficio di Polizia Locale, è emerso il comportamento irregolare da parte di alcuni utenti che per aggirare il "rosso" sulla SS 130 si immettono nelle due strade laterali e non rispettando la segnaletica verticale e orizzontale perfettamente efficiente ivi presente, eseguono manovre di cambio di direzione non consentite, determinando pericolo e intralcio alla circolazione stradale;

**SENTITA** in merito la ditta incaricata della manutenzione della segnaletica stradale, al fine di porre termine a tali comportamenti, mediante la sistemazione del cordolo di separazione di corsia compreso di delineatori flessibili cilindrici, nelle vie Del Pino Solitario e San Giorgio in prossimità dell'intersezione stradale che le stesse formano con la S.S. 130;

**VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**VISTA** la nota della Prefettura - UTG di Cagliari del 20.01.2006 avente ad oggetto "Parere sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale";

**VISTI** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, la sistemazione del cordolo separatore di corsia compreso di delineatori flessibili cilindrici, pari a ml 40,00 in via Del Pino Solitario in prossimità dell'intersezione stradale con la S.S. 130, e di ml 9,00 in via San Giorgio nella parte opposta della stessa intersezione.

Alla ditta "Marci G. & Faedda R. snc" la fornitura e posa in opera del suddetto cordolo e della segnaletica orizzontale laterale di margine regolamentare.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Al Settore Tecnico Comunale, al Comando Polizia Locale e all' Albo Pretorio e Albo Pretorio on line.
- Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace; Alla ditta "Marci G. & Faedda R. snc" - Settimo San Pietro;

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dr. M. Pili.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Elmas, li 5/03/2014



IL SINDACO

Valter Piscedda